

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Interventi inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga".

(1)

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 490 e mediante storno di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 267, comma 1, L. R. 26/2012